

COMUNE DI TRESNURAGHES



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Approvato con Delibera C.C. n.44 del 17/08/2017

Art. 1 **Generalità**

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, disciplina l'armamento del personale appartenente alla Polizia Locale, per la parte di competenza comunale.

Art. 2 **Armi in dotazione**

L'armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti della Legge-quadro n. 65/1986 e del D.M. n. 145/1987, è effettuato a cure e spese dell'Amministrazione Comunale. Le armi in dotazione alla Polizia sono costituite da pistole semiautomatiche F21 beretta (così detta 9 lunga) nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

Per i soli servizi di polizia zoofila, la Polizia può essere dotata di una arma lunga comune da sparo.

Art. 3 **Assegnazione dell'arma**

Le armi di cui al precedente art. 2 sono assegnate solo al personale in possesso della qualità di "agente di pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al primo comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.

L'arma è prelevata presso il consegnatario di cui al successivo art. 6, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'assegnazione dell'arma al personale per i servizi di cui al 3° comma del successivo articolo 4 e per quelli di cui all'art. 5 è fatta di volta in volta, su disposizione del Comandante del Corpo. L'arma così assegnata è prelevata all'inizio del servizio presso il consegnatario di cui all'art. 6 ed allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma, comunque assegnata, deve essere versata immediatamente al consegnatario di cui all'art. 6 all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del Comandante del Corpo o del consegnatario di cui all'art. 6, in caso di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di salute determinati da infermità neuro-psichiche.

Art. 4 **Servizi da svolgersi con arma in via continuativa**

I seguenti servizi di Polizia vanno svolti in via continuativa con arma:

- servizi esterni;
- servizi notturni e di pronto intervento;
- servizi di presidio alla sede del Corpo;
- servizio cassa;

– servizio elettorale, anche per il trasporto dei plichi presso le competenti Prefetture.

Al personale specificatamente destinato ai servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.

Al personale destinato occasionalmente ai servizi in questione l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

Art. 5

Servizi da svolgersi occasionalmente con armi

I seguenti servizi di Polizia sono svolti occasionalmente con arma:

- servizio di scorta al Gonfalone Comunale, bandiere e labari;
- servizi connessi con elezioni e referendum;
- servizi di vigilanza alla Residenza Comunale o ad altre sedi pubbliche;
- servizi di scorta in genere;
- servizi di Polizia Zoofila;

Al personale destinato ai servizi di cui al comma precedente, qualora non assegnatario di arma in via continuativa, l'arma è assegnata per la durata del servizio.

Art. 6

Consegnatario delle armi

Con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e delle munizioni. Quest'ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7

Istituzione dell'armeria

Nei locali del Comando, è istituita l'armeria della Polizia Locale, in apposito locale od altro luogo consentito dalle disposizioni in vigore, in cui sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

Art. 8

Obblighi dell'assegnatario

Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo di portare l'arma ed il relativo munizionamento nei modi prescritti.

Inoltre deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- evitare, nel modo più assoluto, il deposito, anche momentaneo, dell'arma in cassetti o armadietti nei locali del Comando;
- applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno, disposte dal Comando o dall'Amministrazione;
- giustificare per iscritto, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la

relativa motivazione.

Art. 9

Deposito temporaneo dell'arma assegnata

Il personale assegnatario di arma in via continuativa può depositare temporaneamente l'arma presso l'armeria del Corpo, in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità. Delle relative operazioni è fatta annotazione nell'apposito registro.

Art. 10

Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.